

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267;
- Visti i pareri come sopra espressi:

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267, senza reclami.

Data iniziale

Data terminale

E' stata comunicata ai Signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267.

Lettera prot.

In data

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Paolo VALLER)

E' divenuta esecutiva in data

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267)

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Paolo VALLER)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;

VISTO l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) il quale stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che per l'anno 2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali - con Decreto Ministero dell'Interno 13 dicembre 2008 - è stato differito al 31 marzo 2009;

VISTI:

- la Legge 449/97 che all'art. 1 comma 5 prevede per i Comuni la possibilità di fissare aliquote agevolate;
- l'articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che - modificando l'articolo 6, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 504/1992, - ha previsto che la competenza a stabilire le aliquote e detrazioni spetta al Consiglio Comunale;
- l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126 che dispone l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili a favore, oltre che dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche di quelle ad essa " *assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore* " del decreto stesso; l'esenzione è esclusa per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 – A9;
- l'art. 1, comma 7 del D.L. n.93 sopra citato sospende il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato;
- **l'art. 77 bis, comma 30 del D.L. n. 112 del 2008 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che precisa che il blocco dell'aumento della pressione fiscale locale riguarda il triennio 2009 – 2011 e non trova applicazione in materia di TARSU;**

RITENUTO che - per garantire l'equilibrio finanziario del bilancio di previsione – anche per il corrente esercizio 2009 si renda necessario mantenere invariata le attuali aliquote e agevolazioni ICI ;

VISTO parere favorevole del responsabile del servizio interessato reso ai sensi del D.Lgs. 267/00 TUOEL;

CON VOTI unanimi favorevoli palesi espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

1. **DI PROPORRE** al Consiglio comunale di confermare le vigenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, così come di seguito specificato :

A) aliquota ordinaria al 7 per mille :

- per le unità immobiliari non destinate ad abitazione principale o ad essa assimilate o pertinenze ;

B) aliquota ridotta al 6 per mille:

- **per abitazione principale** : nel caso di unità immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/8 - A/9, che, ai sensi legge 24 luglio 2008 n. 126, non sono esentate dal pagamento dell'ICI. Si applica sia l'aliquota ridotta che la detrazione prevista per le abitazioni principali

C) aliquota ridotta del 4 per mille :

- per un periodo non superiore a tre anni con decorrenza dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
- Abitazioni locate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (quando il conduttore trasferisca la propria residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto), con contratto registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998 (Al fine di poter usufruire delle agevolazioni Ici previste per questi contratti, il proprietario dell'immobile o chi per esso dovrà consegnare copia del contratto presso il Comune di Calice al Cornoviglio – Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto)

2. **DI PROPORRE** al Consiglio comunale di mantenere nell'importo di **€. 103,30** la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale di cui al punto B).

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Geom. Alberto BATTILANI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Paolo VALLER)